



Circolare del 17/04/1990 n. 9

**Oggetto:**

Irpef. Catasto. Classamento delle unita' immobiliari. Istanza ex art 12 decreto. Legge n 70/1988, convertito in legge n.154/88. Chiarimenti.

**Sintesi:**

Al fine di consentire agli uffici dipendenti di valutare "a vista" e quindi anche di stabilire, soprattutto in relazione alle loro particolari situazioni ed alle loro specifiche possibilita' operative, il piu' conveniente e il piu' rapido tipo di intervento da porre in atto per la definizione dei singoli casi, si dispone che alle istanze prodotte ai sensi della L.154/88, allorché abbiano per oggetto unita' immobiliari variate, siano allegati: 1) copia in carta semplice del mod. 44 - o del mod. D - con cui e' stata denunciata la variazione 2) copia in carta semplice della planimetria o, in mancanza, planimetria che riproduca fedelmente l'unita' variata; in entrambi i casi con la planimetria della situazione precedente la variazione 3) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 - Le istanze non complete della documentazione di cui sopra verranno respinte. Tali disposizioni si applicano per le istanze dipendenti da atti posti in essere e da successioni apertesesi in data successiva al 31/5/90.

**Testo:**

Si e' rilevato, attraverso i dati pervenuti e le esperienze fin qui acquisite dagli uffici tecnici erariali dipendenti, che una parte consistente delle istanze prodotte ai sensi dell'art. 12 della L. n. 154/1988 riguarda unita' immobiliari variate ma gia' classate e che il riclassamento di tali unita', in larga misura interessanti procedure imposte dalla L. n. 47/1985 sul condono edilizio, comporta, a fronte di piu' gravose operazioni, insignificanti o spesso nulle variazioni di rendita, rispetto a quelle gia' iscritte (si vedano ad esempio le opere interne di cui all'art. 26 stessa legge).

Tale circostanza e i sopravvenuti impegni derivanti dalla realizzazione del piano finalizzato di recupero dell'arretrato, dalle revisioni del classamento e degli estimi degli immobili urbani, nonché dalla revisione degli estimi dei terreni, cui si aggiungeranno, in tempi brevi, quelli non certamente meno onerosi connessi all'iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali destinati ad abitazione (D.L. 1 marzo 1990, n. 40), inducono la scrivente a rivedere le procedure relative alle istanze riguardanti unita' immobiliari variate ma gia' iscritte con rendita, unita' che sono, tra l'altro, non comprese fra quelle di cui al disposto dell'art. 56 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto urbano approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, cui la suddetta L. n. 154/1988 fa esplicito riferimento.

Pertanto, al fine di consentire agli uffici dipendenti di valutare "a vista" e quindi anche di stabilire, soprattutto in relazione alle loro particolari situazioni ed alle loro specifiche possibilita' operative, il piu' conveniente ed il piu' rapido tipo di intervento da porre in atto per la definizione dei singoli casi, si dispone che alle istanze prodotte ai sensi della L. n. 154/1988 di cui sopra, allorché abbiano per oggetto unita' immobiliari variate, siano allegati:

- 1) copia in carta semplice del Mod. 44 - o del Mod. D - con cui e' stata denunciata la variazione;
- 2) copia in carta semplice della planimetria - ove sia stata presentata - allegata al documento di cui in punto 1) o, in mancanza, planimetria che riproduca fedelmente l'unita' variata; in entrambi i casi e' opportuno corredare - ove possibile - la documentazione predetta, con la planimetria della situazione precedente la variazione;

3) dichiarazione resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, come da fac simile di cui al quadro A del modello allegato.  
Si dispone altresì che le istanze non complete della documentazione di cui sopra siano respinte.  
Tali disposizioni si applicano per le istanze dipendenti da atti posti in essere e da successioni apertesì in data successiva al 31 maggio 1990.